



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

ASSOGASTECNICI

Gruppo Gas Medicinali e Servizi per il Settore Ospedaliero

REGOLAMENTO

Gruppo Gas Medicinali e Servizi per il Settore Ospedaliero

Giugno 2015

ASSOGASTECNICI

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 20 luglio 1995

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 4 giugno 2003

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 6 maggio 2010

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 maggio 2011

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 30 maggio 2013

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 17 giugno 2015

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Costituzione – Denominazione	Art. 1	Pag. 1
Sede	Art. 2	Pag. 1
Scopi	Art. 3	Pag. 1

TITOLO II

SOCI

Requisiti	Art. 4	Pag. 2
Ammissione	Art. 5	Pag. 3
Diritti dei soci	Art. 6	Pag. 4
Obblighi	Art. 7	Pag. 4
Contributi	Art. 8	Pag. 5
Sanzioni	Art. 9	Pag. 5
Cessazione della qualifica di socio	Art. 10	Pag. 6

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Organi	Art. 11	Pag. 7
Assemblea	Art. 12	Pag. 7
Adunanza dell'Assemblea	Art. 13	Pag. 8
Convocazione dell'Assemblea	Art. 14	Pag. 9
Costituzione - Deliberazioni dell'Assemblea	Art. 15	Pag. 9
Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale	Art. 16	Pag. 10
Attribuzioni dell'Assemblea	Art. 17	Pag. 10
Commissione Direttiva	Art. 18	Pag. 11
Riunioni della Commissione Direttiva	Art. 19	Pag. 11
Attribuzioni della Commissione Direttiva	Art. 20	Pag. 13
Comitato di Presidenza	Art. 21	Pag. 13
Riunioni del Comitato di Presidenza	Art. 22	Pag. 14
Attribuzioni del Comitato di Presidenza	Art. 23	Pag. 15
Presidente	Art. 24	Pag. 15
Vice Presidente	Art. 25	Pag. 17
Comitato Scientifico	Art. 26	Pag. 17
Disposizioni Generali sulle Cariche	Art. 27	Pag. 18
Segretario	Art. 28	Pag. 18

TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto consuntivo e budget	Art. 29	Pag. 19
--------------------------------	---------	---------

TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
E SCIoglIMENTO DEL GRUPPO

Modificazioni del regolamento	Art. 30	Pag. 19
Scioglimento	Art. 31	Pag. 20

TITOLO VI
NORME FINALI

Adeguamento	Art. 32	Pag. 20
Norma di rinvio	Art. 33	Pag. 20

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

È costituito, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Assogastecnici "Associazione Nazionale Imprese Gas Tecnici, Speciali e Medicinali e servizi domiciliari" e di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini degli Statuti delle stesse, il Gruppo Gas medicinali e servizi per il settore ospedaliero.

Il Gruppo merceologico rappresenta i seguenti settori:

- ossigeno AIC
- protossido di azoto AIC
- anidride carbonica DM
- altri gas AIC o DM
- altri gas o miscele di gas per uso terapeutico o diagnostico
- fornitura servizi e attrezzature per il settore ospedaliero

Esso adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

Il Gruppo può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali di competenza purché non vi aderiscano Federchimica o Assogastecnici anche in rappresentanza del Gruppo.

ART. 2

SEDE

Il Gruppo ha sede in Milano presso Federchimica-Assogastecnici.

ART. 3

SCOPI

Al Gruppo è affidata, nell'ambito di Assogastecnici, in forma autonoma e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e di Federchimica in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei settori di cui all'art.1,
- b) l'assistenza sul piano tecnico economico delle imprese associate,

c) la tutela dell'immagine dei settori merceologici medesimi, con particolare riguardo alla rappresentanza delle imprese associate nei rapporti con Istituzioni pubbliche e private, Consorzi, Società, Enti, Fondazioni ed altre Organizzazioni, Associazioni scientifiche ed economiche nazionali, estere e sovranazionali nonché con altre componenti della Società.

Il Gruppo promuove l'esercizio dell'attività dei soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

Il Gruppo ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di competenza, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i settori merceologici rappresentati e non sono in contrasto con le funzioni spettanti a Federchimica e ad Assogastecnici. Le decisioni e l'attività devono essere in accordo con gli Statuti e la politica generale di Federchimica e di Assogastecnici.

Il Gruppo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi del Gruppo.

Il Gruppo è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

Il Gruppo, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Comportamentale associativo, il Codice etico confederale e la Carta dei Valori associativi di Confindustria, - che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire al Gruppo in qualità di soci ordinari le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività rientrino tra quelle dei settori di cui all'art. 1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci *ordinari*:

- a) le imprese che svolgono in Italia, direttamente o nell'ambito del gruppo industriale di cui fanno parte, attività autorizzata – secondo le leggi sanitarie vigenti, di produzione di prima trasformazione (processo di produzione del gas) di almeno due dei gas, inseriti nella Farmacopea Ufficiale, di cui all'art. 1 e che sono titolari dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) di almeno uno dei Gas Medicinali di cui all'art. 1;

Sono soci *aggregati*:

- b) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione di prima trasformazione di almeno uno dei gas inseriti nella Farmacopea Ufficiale di cui all'art. 1 in uno dei Paesi dell'Unione Europea e titolari dell'AIC di almeno uno dei Gas Medicinali di cui all'art. 1;
- c) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione di prima trasformazione di almeno uno dei gas di cui all'art. 1 in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea e titolari dell'AIC di almeno uno dei Gas Medicinali di cui all'art. 1;
- d) le imprese, che esercitano in Italia attività di produzione di prima trasformazione di uno solo dei gas inseriti nella Farmacopea Ufficiale, di cui all'art. 1;
- e) le imprese, che esercitano in Italia attività di produzione di seconda trasformazione (riempimento di recipienti per gas) di gas di cui all'art. 1.

L'adesione delle imprese di cui alle lettere b), c), d), e), è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

I soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa del Gruppo.

ART. 5

AMMISSIONE

L'ammissione delle imprese al Gruppo, è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici; il Gruppo può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base ai predetti articoli degli Statuti di Federchimica e di Assogastecnici

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia professionale, anche con riferimento a quanto previsto dal presente Regolamento, dagli Statuti di Federchimica e di Assogastecnici, dal Codice Comportamentale Assogastecnici, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

La domanda di adesione deve essere presentata nelle modalità e secondo le previsioni contenute nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione della Commissione Direttiva del Gruppo e quindi inviate per l'approvazione alla Commissione Direttiva di Assogastecnici che può proporre al Gruppo il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'impresa istante.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto di Federchimica e dall'art. 5 dello Statuto di Federchimica e dall'art.5 dello Statuto di Assogastecnici.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dal Gruppo nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi del presente Regolamento.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI

L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento, gli Statuti di Assogastecnici e di Federchimica, le deliberazioni dei rispettivi organi, nonché il Codice etico confederale e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

L'adesione ha durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, e, in seguito si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 29.

L'attività di socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, ne' di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica determinati dalla stessa e di Assogastecnici, i contributi associativi di spettanza del Gruppo secondo i criteri e all'ammontare deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato, entro il primo trimestre di ciascun esercizio, a Federchimica che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione, a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 9 "Sanzioni" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di Assogastecnici.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 8 dello Statuto di Federchimica.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
- e) perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva di Assogastecnici, per grave inadempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto della stessa e dal presente Regolamento, per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. "Sanzioni" dello Statuto di Assogastecnici.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Gruppo, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto dello stesso.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art.7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dal Regolamento: sino alla scadenza del rapporto associativo fissata dal Regolamento (art.6)
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.
- nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dal Regolamento: sino alla scadenza del rapporto associativo, autonomamente prorogatosi;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ART. 11

ORGANI

Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Le imprese che fanno riferimento, sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente, sono considerate, a questo solo fine, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione degli addetti, come da Art. 5 ultimo comma e dalla fascia di fatturato di appartenenza, secondo la presente tabella:

a) per i soci ordinari:

in base agli addetti:

- fino a 20 addetti: 1 voto
- da 21 a 100 addetti: 1 ulteriore voto ogni 40 addetti o frazione
- da 101 a 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 50 addetti o frazione
- oltre 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 80 addetti o frazione

in base al fatturato:

- fascia I: 2 voti
- fascia II: 12 voti
- fascia III: 45 voti

a) per i soci aggregati

in base agli addetti:

- fino a 200 addetti: 1 voto
- oltre 200 addetti: 1 ulteriore voto ogni 80 addetti o frazione

In caso di scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

in base al fatturato:

- fascia I: 1 voti
- fascia II: 3 voti
- fascia III: 11 voti

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione di voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a partecipare alle votazioni in sede di Assemblea i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro otto mesi dalla fine di ciascun esercizio su delibera del Comitato di Presidenza;
- b) in via straordinaria:
 - su richiesta del Presidente di Federchimica o di Assogastecnici;
 - su delibera del Comitato di Presidenza;
 - su richiesta di tanti soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Regolamento e per lo scioglimento del Gruppo.

La richiesta da parte dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente. In assenza anche di questo, dal componente il Comitato di Presidenza più anziano per carica presente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data della riunione in prima convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica e ad Assogastecnici.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione gli Organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Regolamento, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Regolamento, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 29.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento e allo scioglimento del Gruppo, si applicano gli artt. 30 e 31.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente l'Assemblea è presieduta, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi dal componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o di impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 24;
- b) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
- c) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo quanto previsto dall'art. 18;
- d) determinare le direttive di massima dell'attività del Gruppo, le politiche generali dei settori rappresentati di cui all'art. 1 ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo;
- e) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- f) approvare i contributi;
- g) approvare le modificazioni del Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Federchimica e di Assogastecnici e con le modalità previste dall'art.30;
- h) sciogliere il Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 31;
- i) deliberare su ogni altro argomenti ad essa sottoposto dalla Commissione Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 26;
- d) dai componenti eletti dall'Assemblea, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non inferiore a cinque e non superiore a undici.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

I componenti la Commissione Direttiva eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Ogni impresa associata non può essere presente in Commissione Direttiva con più di un rappresentante. Questa disposizione non si applica nell'ipotesi di cui al punto c) del primo comma.

In sede di votazione, ciascun socio vota per non più di quattro quinti dei candidati. Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

Non è ammessa la delega tra i componenti la Commissione Direttiva.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno o tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi Componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dal componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente più anziano per età presente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio al suo domicilio dichiarato almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In caso di urgenza la Commissione Direttiva può essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazioni sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le elezioni relative agli organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questi, dal componente dal più anziano per carica presente il Comitato di Presidenza.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo, non siano intervenuti nel corso dell'anno solare alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente della Commissione Direttiva o altro funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.

Alla Commissione Direttiva partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Assogastecnici.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica, da Assogastecnici e delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità delle imprese associate e dei singoli settori di cui all'art. 1;
- b) promuovere ed attuare quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
- c) eleggere i due componenti il Comitato di Presidenza nell'ambito dei propri componenti;
- d) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori; nominare, per i problemi di specifico interesse del settore, quando occorra tramite Federchimica e/o Assogastecnici e comunque d'intesa con le stesse, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- e) esaminare il rendiconto consuntivo e il budget, predisposto dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- f) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- g) approvare convenzioni di natura organizzativa;
- h) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste all'art. 24;
- i) proporre all'Assemblea il Presidente del Gruppo, con le modalità previste all'art. 24.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 26;
- d) da due componenti nominati dalla Commissione Direttiva tra i suoi componenti.

Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il triennio di carica, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti la Commissione Direttiva, e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su invito del Presidente di Federchimica o del Presidente di Assogastecnici, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi Componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in assenza anche di questi, dal componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza. La firma del Vice Presidente o del componente più anziano per carica presente del Comitato di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questi, dal più anziano per carica dei componenti il Comitato di Presidenza presenti.

Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti nel corso dell'anno solare alle riunioni per tre volte consecutive o ad almeno la metà delle riunioni indette, senza giustificato motivo.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente del Comitato di Presidenza o altro funzionario dell'Associazione, nominato da chi presiede.

Al Comitato partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di Assogastecnici.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività del Gruppo nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14;
- d) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve però riferire per ratifica nella sua prima riunione;
- e) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget ai fini delle successive deliberazioni della Commissione Direttiva e dell'Assemblea;
- f) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria;
- g) deliberare sulle domande di adesione come previsto all'art. 5.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva nomina, a scrutinio segreto – previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle imprese associate – una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione decide a scrutinio segreto. Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti delle imprese associate al Gruppo.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione di designazione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Il Presidente può essere rieletto per non più di un triennio consecutivo a quello della elezione.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente è componente di diritto della Commissione Direttiva di Assogastecnici in base a quanto previsto dall'art. "Commissione Direttiva" dello Statuto dell'Associazione.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. "Giunta" dello Statuto della Federazione.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal Regolamento ed è investito dei poteri di rappresentanza del Gruppo.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Assogastecnici e di Federchimica, ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti il Comitato di Presidenza e la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente propone all'Assemblea il Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore di Assogastecnici e dal Segretario del Gruppo. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

ART. 25

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del Gruppo.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni e scade contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo, per motivi diversi dalla scadenza, decade con la nomina del successore. E' rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio. Nel caso venga a mancare il Vice Presidente durante il triennio di carica, esso è sostituito, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 26

COMITATO SCIENTIFICO

Il Gruppo Gas Medicinali può avvalersi del Comitato Scientifico del quale fanno parte esperti di materie attinenti alla sanità, al settore dei gas medicinali anche esterni all'Associazione.

Compito del Comitato Scientifico è di supportare le scelte tecniche di indirizzo e valutazione delle iniziative del Gruppo Gas Medicinali nel campo dell'organizzazione, partecipazione e promozione di congressi, seminari, studi scientifici ed ogni altra iniziativa finalizzata a promuovere, sviluppare e divulgare i principi di sicurezza e qualità del settore, compatibilmente agli scopi statutari del Gruppo, dell'Assogastecnici e di Federchimica.

I suoi componenti sono nominati dalla Commissione Direttiva e restano in carica per la durata del mandato della stessa Commissione Direttiva.

I componenti del Comitato Scientifico eleggono nel proprio ambito un coordinatore che informa la Commissione Direttiva sull'attività che la stessa ha delegato al Comitato Scientifico.

ART. 27

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative di cui al presente Regolamento sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto definito delle “Disposizioni generali sulle cariche” dello Statuto di Federchimica.

La carica di Presidente non può essere cumulata con quella di Presidente o Vice Presidente di Assogastecnici.

I rappresentanti delle imprese associate di cui all'art. 4 lettere b), c), d), e), f), non possono essere eletti alle cariche di Presidente, Vice-Presidente e componenti la Commissione Direttiva.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 33 “Obblighi, durata” e “Disposizioni generali sulle cariche” dello Statuto di Federchimica, l’accesso alla carica di Presidente è condizionato al completo inquadramento dell’impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall’Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all’art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l’automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 28

SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dalla Commissione Direttiva di Assogastecnici tenendo conto di quanto stabilito quanto previsto all’art 20 “Attribuzioni della Commissione Direttiva” dello Statuto dell’Associazione e dagli artt. 34 e 35 “Personale” e “Direttore Generale” dello Statuto di Federchimica.

Il Segretario partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi di Gruppo.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 29

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo e il budget.

Essi sono sottoposti all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi ai competenti Organi di Assogastecnici e di Federchimica per essere da questi aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

ART. 30

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Le modificazioni del presente Regolamento, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum - nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto da Federchimica - con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, senza tenere conto degli astenuti.

Qualora la Commissione Direttiva ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i soci, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto da Federchimica, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma primo.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 31

SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento del Gruppo da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 32

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento del Gruppo le stesse si considerano immediatamente operative. Il Gruppo dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 33

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni degli Statuti di Assogastecnici e di Federchimica.